CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 135

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Besio, Rucco e Benetti

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA TUTELA DEI FELINI E IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE NELLA REGIONE DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 ottobre 2026.

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA TUTELA DEI FELINI E IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE NELLA REGIONE DEL VENETO

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto ha sempre dimostrato una radicata sensibilità verso la tutela degli animali d'affezione, ma è innegabile che la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", pur rappresentando un intervento pionieristico per l'epoca, abbia manifestato nel tempo un limite strutturale di fondo, ovvero quello di essere una norma eccessivamente incentrata sulla gestione dei cani, trascurando una realtà altrettanto complessa come quella felina. Di conseguenza, la gestione del randagismo dei gatti è stata affidata quasi interamente alla buona volontà di singoli cittadini e delle organizzazioni di volontariato (ODV), le quali oggi si trovano a operare in un regime di cronica mancanza di risorse e di costante incertezza giuridica. I gatti che vivono in colonia necessitano di una presenza diffusa e capillare sul territorio, di controlli sanitari rapidi e di una gestione equilibrata, un carico che non può e non deve gravare esclusivamente sulle spalle dei volontari.

La proposta di legge attuale nasce proprio dalla necessità di risolvere cinque criticità strutturali ormai insostenibili. Anzitutto, molti comuni sono sprovvisti di un vero e proprio gattile, costringendo le associazioni a ricorrere a stalli domestici di emergenza, che non garantiscono standard igienico-sanitari omogenei né adeguati. A ciò si aggiunge il problema dei gatti anziani, i quali, in seguito al decesso del proprietario o a sgomberi sociali, finiscono in ambienti non idonei e con scarsissime possibilità di essere adottati. Un ulteriore nodo critico è rappresentato dalle sterilizzazioni: il numero di interventi garantito dalle ULSS è spesso inadeguato rispetto all'elevato tasso di natalità delle colonie, vanificando gli sforzi economici e operativi compiuti negli anni precedenti; ne deriva la necessità di potenziare in modo significativo e programmato le sterilizzazioni, quali strumento essenziale per il contenimento del randagismo felino e per una gestione sostenibile delle colonie. Si è inoltre consolidata la prassi secondo cui il semplice atto di alimentare un gatto di colonia comporta l'assunzione automatica di responsabilità legale ed economica, quasi come una proprietà di fatto, scoraggiando il civismo. Infine, la carenza di un sistema diffuso di microchippatura e registrazione, in particolare per i gatti di colonia, impedisce censimenti affidabili, programmazione sanitaria, verifica delle responsabilità e piena tutela degli animali e dei volontari.

Per questi motivi, il presente progetto di legge si propone di promuovere la realizzazione o l'adeguamento di gattili comunali, distinti dai canili sanitari, intesi come strutture fisse o mobili attrezzate, con sezioni funzionalmente distinte dedicate. Intende, inoltre, creare una rete di protezione sociale che integri l'assistenza agli animali nei percorsi dedicati alle famiglie fragili, attraverso un "protocollo operativo" e un fondo regionale di rotazione o contributi straordinari, prevenendo così l'abbandono dovuto a difficoltà economiche. Un altro obiettivo fondamentale è definire con chiarezza le responsabilità, sancendo che l'intervento del volontario rappresenta un supporto sussidiario, non una delega di proprietà né un obbligo economico automatico, e che le aziende ULSS

sono tenute a garantire le cure urgenti ai gatti di colonia. Si punta altresì a ottimizzare i costi attraverso convenzioni con medici veterinari liberi professionisti a tariffe agevolate, consentendo alle ODV di agire laddove il servizio pubblico non arriva, ma a condizioni economicamente sostenibili. A ciò si aggiunge l'introduzione di un sistema regionale di identificazione e registrazione dei gatti, integrato con il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), che consente di censire, tracciare e tutelare anche i gatti di colonia, con obblighi, termini, soggetti abilitati, dati da registrare, comunicazioni e sanzioni per l'inadempimento.

Il progetto di legge prevede inoltre il recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o dismesso, da destinare a strutture per il ricovero, l'accoglienza e la cura degli animali d'affezione. Tale intervento mira a favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e il contenimento del consumo di suolo. La proposta promuove altresì un'adeguata capillarità territoriale delle strutture dedicate alla tutela felina, sulla base di una valutazione del fabbisogno, dei posti disponibili, della spesa sostenibile e delle caratteristiche demografiche e territoriali. Gli enti proprietari possono affidare la gestione delle strutture, mediante procedure di evidenza pubblica, ad associazioni di protezione animale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche attraverso concessione o comodato a condizioni agevolate, favorendo, ove possibile, la pluralità dei soggetti gestori; per ciascuna struttura è individuato un responsabile con compiti di coordinamento e rendicontazione, e la Giunta regionale stabilisce requisiti, modalità di affidamento, controlli periodici e copertura dei costi di gestione. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e adeguamento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Investire nel potenziamento delle sterilizzazioni e nel supporto concreto alle colonie non è soltanto una scelta etica, ma rappresenta un autentico risparmio di lungo periodo per le casse regionali: una gestione inefficiente del randagismo, infatti, porta a infortuni stradali con conseguenti richieste di risarcimento agli enti, a rischi sanitari legati alle zoonosi e a un diffuso degrado urbano. Al contrario, una collaborazione attiva tra enti locali e Terzo settore permetterebbe di gestire il fenomeno in modo decoroso e capillare, migliorando la convivenza tra cittadini e animali e valorizzando l'immenso patrimonio di volontariato che la nostra Regione possiede.

La proposta di legge si articola in nove articoli, che ne delineano l'impianto complessivo.

L'articolo 1 stabilisce che la Regione del Veneto riconosce il valore sociale, sanitario ed ecologico del volontariato felino, puntando a un modello integrato tra Regione, comuni, aziende ULSS, ODV iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e veterinari privati, e promuove l'identificazione e la registrazione dei gatti nell'anagrafe degli animali d'affezione, integrata con il SINAC, quale strumento essenziale per la prevenzione del randagismo e la programmazione degli interventi di sterilizzazione delle colonie.

L'articolo 2 disciplina l'identificazione dei gatti e l'iscrizione nella medesima anagrafe, prevedendo l'obbligo di microchip conforme alle norme ISO, le categorie di gatti (di proprietà, smarriti e rinvenuti, liberi singoli, appartenenti a colonie censite), i termini per l'applicazione (sessanta giorni dalla nascita,

trenta giorni dall'acquisizione e dodici mesi per i gatti già posseduti o detenuti), i soggetti abilitati, i dati da registrare, le comunicazioni obbligatorie, il reimpianto in caso di microchip illeggibile, la registrazione dei gatti rinvenuti e dei gatti liberi o di colonia in apposita sezione, la registrazione delle colonie a nome del comune o del soggetto responsabile senza che ciò determini proprietà o obblighi economici.

L'articolo 3 prevede che i comuni, in forma singola o associata, promuovano la realizzazione o l'adeguamento di gattili comunali, distinti dai canili sanitari, con sezioni funzionalmente distinte per geriatria felina, nursery e degenza e adozione, e demanda alla Giunta regionale apposite indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture e delle recinzioni e sulle modalità di custodia.

L'articolo 4 promuove il recupero e la riconversione di beni immobili pubblici inutilizzati o dismessi da destinare a strutture per il ricovero, l'accoglienza e la cura degli animali d'affezione, favorendo il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e il contenimento del consumo di suolo; prevede inoltre la ricognizione degli immobili idonei, il rispetto della normativa vigente e il parere del servizio veterinario ULSS, la valutazione della capillarità territoriale, l'affidamento della gestione ad associazioni di protezione animale mediante evidenza pubblica, anche con concessione o comodato agevolato, la pluralità dei soggetti gestori, l'individuazione di un responsabile per struttura e la possibilità per la Regione di concorrere al finanziamento degli interventi.

L'articolo 5 dispone che, in caso di accertata impossibilità del proprietario a mantenere l'animale - per decesso senza eredi disposti alla presa in carico, ricovero permanente in struttura sanitaria o socio-assistenziale, ovvero temporanea grave e documentata difficoltà economica - il comune attivi un "protocollo operativo" con le associazioni territoriali, previo consenso del proprietario o del soggetto legittimato, e che la Giunta regionale definisca entro novanta giorni uno schema di protocollo operativo tra comuni, aziende ULSS e ODV iscritte al RUNTS; la Giunta può inoltre prevedere un Fondo regionale di rotazione per il soccorso felino di prossimità o contributi straordinari a sostegno delle famiglie in temporanea difficoltà economica, al fine di evitare l'abbandono volontario dell'animale.

L'articolo 6 prevede che le aziende ULSS potenzino le sterilizzazioni delle colonie sulla base dei censimenti comunali e dei dati territoriali, riservando particolare attenzione alle gatte madri con cuccioli segnalate dalle ODV e assicurando l'assistenza e la degenza post-operatoria prima della reimmissione nella colonia; la Giunta regionale definisce obiettivi annuali, risorse, modalità di accesso e ripartizione dei costi, e approva entro novanta giorni uno schema di convenzione tra comuni e veterinari liberi professionisti per sterilizzazioni, identificazione mediante microchip e prestazioni veterinarie urgenti, con tariffe agevolate anche per le ODV, oltre a criteri per l'accesso in urgenza e monitoraggio periodico.

L'articolo 7 stabilisce che i comuni autorizzino rifugi amovibili e punti di alimentazione controllata nelle colonie riconosciute formalmente e che possano installare apposita segnaletica stradale verticale di attenzione nei punti censiti, individuati congiuntamente da comune, azienda ULSS e associazioni territoriali, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

L'articolo 8 chiarisce che l'attività di volontariato non configura il trasferimento della proprietà dei gatti di colonia né un obbligo economico automatico e che le ULSS sono tenute a garantire cure urgenti agli stessi, indipendentemente dall'opera di soccorso prestata da privati.

L'articolo 9 reca, infine, la norma finanziaria.

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA TUTELA DEI FELINI E IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove il benessere etologico degli animali d'affezione e sostiene l'operato delle associazioni del Terzo settore che operano per la tutela del benessere felino, quale parte integrante della convivenza urbana e della salute pubblica.

2. La presente legge ha lo scopo di superare le criticità operative nella gestione delle colonie feline stabili, con particolare riferimento alle carenze strutturali e veterinarie e favorire un modello organizzativo integrato e concertato tra Regione, comuni (in forma singola o associata), aziende ULSS, organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e medici veterinari liberi professionisti.

3. La presente legge, al fine di garantire la tracciabilità, la tutela sanitaria e la corretta gestione dei gatti presenti sul territorio regionale, promuove l'identificazione mediante microchip e l'iscrizione degli stessi nell'anagrafe degli animali d'affezione, integrata con il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), secondo le modalità previste dall'articolo 2.

4. L'identificazione e la registrazione di cui al comma 3 costituiscono strumento essenziale per la programmazione degli interventi di prevenzione del randagismo, di sterilizzazione delle colonie feline, nonché per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2 - Identificazione dei gatti e iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione.

1. Tutti i gatti di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo nel territorio regionale sono identificati mediante microchip conforme alle norme ISO vigenti e sono iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione, integrata con il SINAC, secondo la normativa statale vigente. I gatti già posseduti o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge sono identificati e registrati entro dodici mesi dalla medesima data.

2. Ai fini della presente legge si distinguono le seguenti categorie di gatti:

a) gatti di proprietà;
b) gatti smarriti e rinvenuti;
c) gatti liberi singoli;
d) gatti appartenenti a colonie feline censite.

3. Prima della registrazione e dell'eventuale reimmissione, l'autorità competente accerta la condizione dell'animale e la necessità di cure.

4. L'identificazione e la registrazione sono effettuate:

a) entro sessanta giorni dalla nascita;
b) per i gatti acquisiti successivamente, entro trenta giorni dall'acquisizione;
c) per i gatti già posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di cui al comma 1.

5. L’applicazione del microchip e la contestuale registrazione nell’anagrafe sono effettuate, con oneri a carico del proprietario o detentore a qualunque titolo:

a) dai servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio;

b) dai medici veterinari liberi professionisti abilitati o accreditati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

6. Nell’anagrafe sono registrati almeno:

a) i dati identificativi del proprietario, possessore o detentore;

b) i dati segnaletici del gatto;

c) il codice del microchip;

d) gli eventuali ulteriori dati previsti dalla normativa nazionale o regionale.

7. I medici veterinari pubblici e privati abilitati, nell’ambito della loro attività professionale, verificano la presenza e la leggibilità del microchip. In caso di assenza o illeggibilità del sistema identificativo, informano il proprietario, possessore o detentore e provvedono, ove consentito, all’applicazione o al ripristino dell’identificazione.

8. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a farlo reimpiantare entro quindici giorni dall’accertamento.

9. Il proprietario, possessore o detentore del gatto è tenuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, a comunicare all’anagrafe:

a) il trasferimento di proprietà o di detenzione entro sette giorni;

b) il cambio di residenza o domicilio entro quindici giorni;

c) lo smarrimento entro quarantotto ore;

d) il decesso entro sette giorni.

10. I gatti rinvenuti sul territorio non identificati sono sottoposti, a cura del servizio veterinario dell’azienda ULSS competente, a visita veterinaria, identificazione mediante microchip e registrazione nell’anagrafe, prima dell’eventuale affidamento o ricovero presso struttura di accoglienza o reimmissione, ove consentita.

11. I gatti che vivono in libertà, singoli o appartenenti a colonie feline censite, sono registrati nell’apposita sezione dell’anagrafe. L’identificazione mediante microchip è effettuata, di norma, contestualmente agli interventi di controllo sanitario e sterilizzazione, a cura dei servizi veterinari competenti o dei veterinari convenzionati, secondo le modalità previste dalla presente legge e secondo un programma definito dalla Giunta regionale, che stabilisce tempi, priorità e modalità operative per la progressiva identificazione dei gatti liberi.

12. Per i gatti appartenenti a colonie feline censite, la registrazione è effettuata a nome del comune territorialmente competente o del soggetto responsabile della colonia individuato secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. La registrazione a nome del referente della colonia non ne determina la proprietà né comporta obblighi economici in capo al medesimo.

13. Restano ferme le competenze dello Stato e le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali d’affezione, anagrafe animale e SINAC.

14. Chi non ottempera all’obbligo di identificazione e registrazione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”, come

modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

Art. 3 - Istituzione dei gattili comunali.

1. I comuni, d’intesa con la Regione, in forma singola o associata, promuovono la realizzazione o l’adeguamento di gattili comunali, distinti dai canili sanitari, intesi come strutture fisse o mobili attrezzate, finalizzate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente di gatti non inseribili in colonie feline per motivi sanitari, comportamentali o di sicurezza ambientale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) “gattile comunale”: la struttura pubblica destinata al ricovero temporaneo o permanente di gatti non inseribili in colonie;

b) “oasi felina”: l’area protetta e recintata destinata alla stabilizzazione e alla cura di colonie feline;

c) “degenza sanitaria”: lo spazio destinato ai gatti incidentati o convalescenti, anche a seguito di sterilizzazione;

d) “colonia felina”: il gruppo di gatti liberi stabilmente insediato in un determinato territorio, censito e registrato ai sensi dell’articolo 2.

3. Nell’ambito dei gattili comunali sono distinte funzionalmente sezioni idonee alle diverse esigenze di ricovero e cura dei felini:

a) una sezione denominata “geriatria felina”, destinata ai gatti anziani provenienti da contesti di fragilità sociale, quali il decesso o il ricovero del proprietario o situazioni di sgombero sociale, e che necessitano di monitoraggio sanitario;

b) una sezione denominata “nursery”, destinata ai cuccioli non autosufficienti di età inferiore a sessanta giorni, alle gatte gravide e alle gatte con nidiata in allattamento, dotata di spazi e attrezzature adeguati alle relative esigenze e di specifici protocolli veterinari;

c) una sezione denominata “degenza e adozione”, destinata ai gatti incidentati, convalescenti a seguito di interventi di sterilizzazione e ai gatti socializzati in attesa di adozione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto i requisiti delle strutture e delle recinzioni destinate al ricovero, nonché le modalità di custodia, anche con riferimento alle specifiche aree di cui al comma 3.

Art. 4 - Recupero e riconversione del patrimonio immobiliare pubblico per la tutela degli animali d’affezione.

1. La Regione del Veneto promuove il recupero e la riconversione di beni immobili pubblici inutilizzati o dismessi da destinare a strutture per il ricovero, l’accoglienza e la cura degli animali d’affezione, favorendo il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e il contenimento del consumo di suolo.

2. La Giunta regionale promuove, in collaborazione con gli enti locali, la ricognizione degli immobili idonei alla riconversione. Gli interventi sono realizzati nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e igienico-sanitaria vigente, nonché dei requisiti previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 e dalla relativa disciplina attuativa, previo parere del servizio veterinario dell’azienda ULSS territorialmente competente.

3. Nell'ambito della programmazione degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare promuove, ove possibile, un'adeguata capillarità territoriale delle strutture dedicate alla tutela felina sulla base di una valutazione del fabbisogno, dei posti disponibili e della spesa sostenibile, nonché delle caratteristiche demografiche e territoriali.

4. Gli enti proprietari possono affidare la gestione delle strutture, mediante procedure di evidenza pubblica, ad associazioni di protezione animale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche attraverso concessione o comodato a condizioni agevolate. Nell'affidamento delle strutture è favorita, ove possibile, la pluralità dei soggetti gestori, al fine di promuovere la continuità e la qualità del servizio ed evitare un'eccessiva concentrazione della gestione in capo a un unico soggetto. La durata del rapporto può essere determinata tenendo conto degli eventuali investimenti di riqualificazione e adeguamento sostenuti dal soggetto gestore. Per ciascuna struttura è individuato un responsabile, con compiti di coordinamento e di rendicontazione. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i requisiti dei soggetti gestori, le modalità di affidamento, i controlli periodici e le modalità di copertura dei costi di gestione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e adeguamento. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5 - Interventi per la continuità di cura e prevenzione dell'abbandono.

1. Il comune, in caso di accertata impossibilità del proprietario a mantenere l'animale, per decesso senza eredi disposti alla presa in carico, per ricovero permanente in struttura sanitaria o socio-assistenziale, ovvero per temporanea grave e documentata difficoltà economica, attiva il protocollo operativo per la gestione dell'animale. L'attivazione avviene previo consenso del proprietario o, in caso di impossibilità, del soggetto che ne ha la legittimazione, e nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce uno schema di protocollo operativo tra comuni, aziende ULSS e ODV iscritte al RUNTS che definisca i criteri minimi e le competenze per la gestione dell'animale fino alla stabilizzazione della situazione.

3. La Giunta regionale può prevedere un Fondo regionale di rotazione per il soccorso felino di prossimità o contributi straordinari a famiglie in temporanea difficoltà economica per la fornitura di alimenti e cure veterinarie di base al fine di evitare l'abbandono volontario dell'animale. I destinatari, i requisiti di accesso e le modalità di erogazione sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 6 - Potenziamento delle sterilizzazioni e convenzioni veterinarie.

1. Le aziende ULSS, in coerenza con la programmazione regionale in materia di prevenzione del randagismo, potenziano gli interventi di sterilizzazione delle colonie feline censite, adeguandone numero e tipologia alle esigenze risultanti dai censimenti comunali e dai dati territoriali e riservando particolare attenzione agli interventi di sterilizzazione delle gatte madri con cuccioli segnalate dalle ODV. Il potenziamento è attuato in aumento rispetto ai livelli ordinari di intervento, sulla base di obiettivi annuali definiti dalla Giunta regionale, con

indicazione delle risorse assegnate, delle modalità di accesso, della degenza post-operatoria e della ripartizione dei costi tra Regione, comuni, ULSS e ODV.

2. Le aziende ULSS assicurano, nell'ambito degli interventi di sterilizzazione, la necessaria assistenza e degenza post-operatoria dei gatti prima della loro reimmissione nella colonia di appartenenza.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema di convenzione tra comuni e medici veterinari liberi professionisti, finalizzato a favorire interventi di sterilizzazione, identificazione mediante microchip e prestazioni veterinarie urgenti, prevedendo criteri omogenei e tariffe agevolate anche a favore delle ODV iscritte al RUNTS, oltre che criteri per l'accesso alle prestazioni in regime di urgenza.

4. La Regione assicura il monitoraggio periodico degli interventi, anche nell'ambito del Piano regionale di prevenzione del randagismo, al fine di verificarne efficacia, diffusione territoriale e risultati sul contenimento della popolazione felina.

Art. 7 - Gestione e segnaletica delle colonie feline.

1. Al fine di garantire protezione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano, i comuni autorizzano l'installazione, nelle aree di colonia felina riconosciuta formalmente con apposito provvedimento, di rifugi amovibili e punti di alimentazione controllata. Le modalità di installazione e gestione dei punti di alimentazione sono definite in attuazione dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, con criteri che ne precisino la localizzazione, la manutenzione e la responsabilità.

2. I comuni, a proprie cure e spesa, possono installare apposita segnaletica stradale verticale di attenzione nei punti di stazionamento censiti, al fine di prevenire l'investimento degli animali e ridurre il rischio per la sicurezza stradale. I punti di installazione sono individuati congiuntamente da comune, azienda ULSS e associazioni territoriali, nel rispetto dei modelli e delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e sulla base di una valutazione tecnica delle condizioni di sicurezza, visibilità e velocità.

Art. 8 - Responsabilità del sostentamento e interventi sanitari obbligatori.

1. L'attività di volontariato prestata per il sostentamento e la cura dei gatti di colonia non configura di per sé il trasferimento della proprietà dell'animale.

2. Le aziende ULSS sono tenute a intervenire per le cure sanitarie urgenti su qualsiasi gatto di colonia indipendentemente dall'opera di soccorso prestata occasionalmente o continuativamente da privati. Resta fermo che l'attività di volontariato non configura trasferimento di proprietà né obbligo economico automatico in capo al volontario.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, quantificati in complessivi euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" e contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, del fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allocato nella Missione 20 "Fondi e

accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dal concorso nell'attuazione dell'articolo 4, comma 5, quantificati in complessivi euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" e contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028" allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....5
Art. 2 - Identificazione dei gatti e iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione. 5
Art. 3 - Istituzione dei gattili comunali.....7
Art. 4 - Recupero e riconversione del patrimonio immobiliare pubblico per la tutela degli animali d'affezione. 7
Art. 5 - Interventi per la continuità di cura e prevenzione dell'abbandono.....8
Art. 6 - Potenziamento delle sterilizzazioni e convenzioni veterinarie. 8
Art. 7 - Gestione e segnaletica delle colonie feline. 9
Art. 8 - Responsabilità del sostentamento e interventi sanitari obbligatori.....9
Art. 9 - Norma finanziaria.....9